



COMUNE DI ORBETELLO

(Prov. di Grosseto)

L.R. 39/00 e s.m.i.

Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 8/8/03 N. 48/R

Funzioni in materia di tutela del territorio per interventi di carattere urbanistico ed edilizio

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2004

4° SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Servizio: "Controllo Attività Edilizia, Espropri, Catasto, Danno Ambientale e Vincolo Idrogeologico"

Febbraio / Marzo 2004

INDICE E SOMMARIO

CAPO I	3
GLI ASPETTI GENERALI	3
Art.1 <u>Ambito di applicazione</u>	3
Art.2 <u>Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di autorizzazione</u>	3
Art.3 <u>Decorrenza dei termini</u>	4
Art.4 <u>Termini per la conclusione del procedimento autorizzativi</u>	4
Art.5 <u>Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione. Responsabile del procedimento</u>	4
CAPO II	6
LE TRASFORMAZIONI URBANISTICO EDILIZIE	6
ATTIVITA' LIBERA.....	6
Art.6 <u>Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (art.98 regolamento forestale d.p.g.r. n. 48/r del 08/08/03)</u>	6
Art.7 <u>Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (art. 99 regolamento forestale d.p.g.r. n. 48/r del 08/08/03)</u>	7
LE DICHIARAZIONI DI INIZIO LAVORI	11
Art.8 <u>dichiarazione ai sensi dell'art.100 del Regolamento Forestale d.p.g.r. n.48/r del 08/08/03</u>	11
Tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione.....	11
8.2 Rilevanza della dichiarazione. Inizio dei lavori.....	14
8.3 Dichiarazione e documenti.....	14
LE AUTORIZZAZIONI	18
Art.9 <u>Autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R.1/03 ed art. 101 Regolamento Forestale n.48/R del 08/08/03</u>	18
9.2 Rilevanza dell'autorizzazione. Inizio dei lavori.....	19
9.3 Autorizzazione e documenti.....	19
Art.10 <u>le varianti alle autorizzazioni rilasciate</u>	21
10.1 Autorizzazione per varianti (art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e ss. mm. ed ii.).....	21
10.2 Rilevanza dell'autorizzazione per varianti	21
10.3 Autorizzazione e documenti per varianti.....	21
LE AUTORIZZAZIONI A SANATORIA	23
Art.11 <u>Autorizzazione art. 42 comma 5 l.r. 39/00 e ss. mm. ed ii. per regolarizzazione di opere eseguite od in corso di esecuzione conformi alla normativa vigente</u>	23
11.1 Tipologie assoggettate all'obbligo della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico	23
11.2 Rilevanza dell'autorizzazione per la regolarizzazione degli interventi effettuati.....	23
11.3 Autorizzazione e documenti.....	23
Art.12 <u>Validità delle autorizzazioni</u>	24
I RINNOVI E LE PROROGHE	25
Art.13 <u>Rinnovo delle autorizzazioni</u>	25
13.1 Modalità per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.....	25
Art.14 <u>proroga dell'autorizzazione</u>	25
14.1 Modalità per la richiesta di proroga.....	25
RESTITUZIONI IN PRISTINO STATO	26
Art.15 <u>ripristino dello stato dei luoghi</u>	26
LA MODULISTICA	27
Art.16 <u>Modelli per la presentazione delle istanze di autorizzazione e per le dichiarazioni in conformità al presente regolamento</u>	27
LE SANZIONI.....	27
Art.17 <u>Sanzioni per violazioni al presente regolamento</u>	27
NORME TRANSITORIE	28
Art.18 <u>Disposizioni transitorie</u>	28
Allegati:	28
Mod.A <u>DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L)</u>	28
Mod.B <u>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO</u>	28

CAPO I

Gli aspetti generali

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente regolamento, in attuazione della L.R.T. 21 marzo 2000 n.39 (Legge forestale della Toscana) così come modificata dalla L.R.T 02 gennaio 2003 n.1, disciplina quanto previsto dall'art.40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.
- 1.2 Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni all'interno del territorio comunale sottoposti a vincolo idrogeologico a seguito di opere di carattere urbanistico ed edilizio che comportino la edificazione, la realizzazione di opere infrastrutturali e comunque opere costruttive in genere e movimenti di terra.
- 1.3 Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

ART.2 SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- 2.1 Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:
 - a) Il proprietario;
 - b) Il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, delegato dal proprietario.
- 2.2 Nella dichiarazione (D.I.L.) e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili in solido della corretta esecuzione dell'intervento stesso;
- 2.3 Eventuali variazioni dei suddetti soggetti o eventuali variazioni dei recapiti degli stessi devono essere comunicate al Comune entro 10 giorni dalla avvenuta variazione.

2.4 Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti;

ART.3 DECORRENZA DEI TERMINI.

3.1 Il termine di inizio di un procedimento ai fini del vincolo Idrogeologico decorre dal momento in cui l'istanza di autorizzazione o la dichiarazione, con tutta la relativa documentazione, perviene al protocollo del Comune.

3.2 Nel caso di istanze per autorizzazioni o di dichiarazioni irregolari od incomplete, il Comune, entro 30 giorni per le istanze di autorizzazione ed entro 15 giorni per le dichiarazioni, comunica al richiedente o dichiarante il motivo dell'irregolarità od incompletezza, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie.

3.3 Il termine iniziale decorre per intero a partire dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

ART.4 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVI.

4.1 I termini per la conclusione del procedimento sono quelli regolati dal presente regolamento.

ART.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

5.1 Le istanze debbono essere presentate direttamente od inviate all'Ufficio comunale del Protocollo;

5.2 Il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio Vincolo Idrogeologico

5.3 Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la modulistica utilizzata o la documentazione inoltrata risulti irregolare od incompleta, deve comunicare all'interessato

la causa della irregolarità o della incompletezza ed informare il richiedente che il procedimento prenderà di nuovo avvio solo al momento del ricevimento della documentazione che completa o regolarizza quella già inoltrata

CAPO II

Le trasformazioni urbanistico edilizie

ATTIVITA' LIBERA

ART.6 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART.98 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N. 48/R DEL 08/08/03)

6.1 I lavori sotto indicati sono eseguibili liberamente a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

6.1.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.

6.1.2 Manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

- a) livellamento del piano viario;
- b) ricarico con inerti;
- c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
- d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
- e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) installazione di reti parasassi;
- i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.

6.1.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al punto precedente, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e

che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a m. 1 di larghezza e m. 1,5 di profondità.

- 6.1.4 Sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti.
- 6.1.5 Manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse.
- 6.1.6 Manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica purché nel rispetto della normativa vigente.
- 6.1.7 Rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

ART.7 ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART. 99 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N. 48/R DEL 08/08/03)

7.1 Sono, altresì, liberamente eseguibili i seguenti lavori e sempre a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

- 7.1.1 recinzioni in pali e rete, compresa la installazione di cancelli o simili, a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

- c) non comportino la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né la infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

7.1.2 messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

7.1.3 installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 mc. a condizione che:

- a) la installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 mc. di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1 metro;
- b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/97;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

7.1.4 installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per il GPL od altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 mc. a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
- c) le opere accessorie, che non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/97;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

7.1.5 installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche od altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in acque di superficie, a condizione che:

- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
- c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità del D.Lgs. 22/97;
- d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

7.1.6 posa in opera di tubazioni e cavi interrati a condizione che:

- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità anche temporanea;
- b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e 1,50 metri di profondità;
- c) lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto evitando ogni ristagno o scorrimento di acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/97;
- e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

7.1.7 realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:

- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità;
- b) non abbia superficie superiore a 50 mq. o superficie superiore a 100 mq. se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
- c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- d) non comporti la eliminazione di piante di alto fusto o di ceppaie.

7.1.8 realizzazione di piccoli movimenti di terreno entro un volume massimo di 3 mc. di terreno movimentato a condizione che l'intervento :

- a) non sia volto alla attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- b) non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati o alterazione della circolazione delle acque.

LE DICHIARAZIONI DI INIZIO LAVORI

ART.8 DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.100 DEL REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N.48/R DEL 08/08/03.

TIPOLOGIE ASSOGGETTATE ALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

8.1 Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione le opere e i movimenti di terreno che non interessano aree boscate e realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

8.1.1 Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità a condizioni che:

- a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno

8.1.2 Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo al condizioni che:

- a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete e di sostegni sulle stesse.

8.1.3 Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;

8.1.4 Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, di rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, a condizione che:

- a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali od in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno delle acque;
- d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

8.1.5 Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche, di cui deve essere corredato il progetto, attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;

8.1.6 Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso e nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto attesti la compatibilità dell'intervento di maggior sovraccarico nei terreni in pendio con la stabilità del versante;

8.1.7 Installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL o altri combustibili liquidi o per acqua, di capacità superiore a 3 metri cubi fino a 10 metri cubi a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai punti 7.1.3 e 7.1.4 del presente Regolamento.

8.1.8 Rientrano, altresì, nella tipologia assoggettata all'obbligo della dichiarazione gli interventi conformi alle previsioni degli S.U. comunali nelle condizioni previste dal punto 9 dell'art.100 del Regolamento Forestale N. 48/R del 08/08/03 a condizione che tali interventi :

- a) non siano da attuare in terreni boscati;
- b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
- c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - 1 dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo da cui risulti:
 - 1.1 che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - 1.2 che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
 - 1.3 relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art.75 del Regolamento Forestale 48/R dell'8/8/03;
 - 1.4 progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta (art. 77 del Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/03).
 - 1.5 relazione tecnica ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la

regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

8.1.9 Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione.

8.2 RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE. INIZIO DEI LAVORI.

8.2.1 La dichiarazione è obbligatoria.

8.2.2 Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che il Comune comunichi il divieto di dar corso agli stessi o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

8.2.3 La validità temporale della dichiarazione è di anni tre (3) a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del Protocollo comunale.

8.2.4 Nei casi in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere immediatamente sospesi e data tempestiva comunicazione al Comune.

8.2.5 E' fatto obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Vincolo Idrogeologico del Comune, la data dell'effettivo l'inizio dei lavori

8.3 DICHIARAZIONE E DOCUMENTI.

8.3.1 La dichiarazione deve essere presentata o spedita all'Ufficio comunale del Protocollo in duplice copia.

8.3.2 I lavori possono iniziare alla scadenza dei 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, completa di ogni elaborato richiesto, al protocollo.

8.3.3 Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di somma urgenza, il dichiarante ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine sopra indicato; purché dia comunicazione preventiva e motivata al Comune corredata da documentazione fotografica indicando la data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente articolo può essere inoltrata ad integrazione entro i successivi 15 giorni.

8.3.4 La dichiarazione deve essere corredata da:

1. Dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - a) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - b) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
2. Relazione Geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03; la relazione geologica dovrà indicare, inoltre, la classe di pericolosità dell'area dove viene eseguito l'intervento ed eventualmente la classe di pericolosità come definita nello strumento urbanistico comunale.
3. Progetto Esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredata di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizza-

zione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta (art. 77 del Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/03).

4. Relazione Tecnica ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.
5. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati, tutte le opere ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate o costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

8.3.5 La dichiarazione deve essere compilata su appositi modelli, predisposti dagli uffici del Comune, messi a disposizione e distribuiti gratuitamente presso il servizio del Vincolo Idrogeologico, completa, oltre a quanto già riportato al precedente punto 8.3.4, dei seguenti elaborati timbrati, datati e sottoscritti sia dal dichiarante che dal tecnico abilitato:

- a) corografia in scala 1:25.000 con individuazione del luogo dell'intervento;
- b) planimetria catastale aggiornata, in originale scala, con indicazione delle particelle catastali interessate ed il perimetro dell'intervento;
- c) documentazione fotografica ampia e panoramica con dichiarazione della data di redazione firmata da tecnico abilitato (in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);
- d) copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i dichiaranti;

- 8.3.6 Eventuali dichiarazioni compilate su modelli diversi da quelli di cui al precedente punto, non saranno prese in esame dall'ufficio, al momento del ricevimento, l'ufficio provvederà a comunicare all'interessato la non corrispondenza del modello utilizzato, invitandolo a riproporre la dichiarazione su quelli approvati dal comune. I termini decorreranno dalla data di deposito, presso il protocollo comunale, dei nuovi modelli.
- 8.3.7 Per le varianti alle dichiarazioni presentate, oltre a quanto già previsto, al precedente punto, devono essere presentati gli elaborati di raffronto contenenti stato attuale, stato modificato e stato di sovrapposizione;

LE AUTORIZZAZIONI

ART.9 AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N.48/R DEL 08/08/03.

9.1 Tipologie assoggettate all'obbligo della autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03.

9.1.1 Rientrano nella tipologia assoggetta all'obbligo della autorizzazione del comune (art. 42 comma 5 L.R. 39/00 così come modificata dalla L.R. 1/03):

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
- b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico – agraria ed idraulico – forestale degli stessi, comprese l'apertura di cave e torbiere, e tutte quelle opere che non ricomprese tra quelle previste dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

9.1.2 Al solo scopo di fornire utile indicazione, non esaustiva, sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti lavori:

- a) Nuova costruzione;
- b) Ampliamento planimetrico di edifici;
- c) Costruzione di annessi agricoli;
- d) Costruzione di locali interrati;
- e) Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;
- f) Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 1,5 metri ;
- g) Realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, piazzali o di qualsiasi altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
- h) Allargamento del piano viario;
- i) Realizzazione di muri di sostegno che comportino sbancamenti o riporti di terreno;

- j) Realizzazione di piscine o vasche di qualsiasi genere;
- k) Realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue;
- l) Installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 metri cubi;
- m) Le varianti alle autorizzazioni rilasciate che comportino nuovi sbancamenti o riporti di terra non eseguibili con la dichiarazione;
- n) Sanatorie edilizie (L. 47/85, L. 724/94, Art. 37 L.R.52/99 ss.mm.ii. ecc.) che hanno comportato movimenti di terreno;
- o) Regolarizzazione di opere in assenza di dichiarazione od autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico conformi alle disposizioni di legge;
- p) Tutte le altre opere di trasformazione urbanistica o edilizia non ricomprese tra quelle a regime libero di cui agli artt.6 e 7 o a dichiarazione di cui all'art.8.

9.2 RILEVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE. INIZIO DEI LAVORI.

9.2.1 La richiesta di autorizzazione è obbligatoria.

9.2.2 I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale fissato nei termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del protocollo comunale.

9.2.3 La comunicazione di avvenuto inizio dei lavori è obbligatoria. Il titolare dell'autorizzazione, iniziati i lavori, trasmette tempestivamente apposita comunicazione al Servizio Vincolo Idrogeologico del Comune.

9.3 AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTI.

9.3.1 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente presso l'Ufficio comunale del Protocollo in n. 1 originale in bollo.

9.3.2 La domanda pervenuta viene visionata al fine di verificarne la completezza dei documenti; ed ai sensi della Legge 241/90, viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso.

9.3.3 La domanda di autorizzazione deve essere compilata su appositi modelli predisposti dagli uffici del Comune e messi a disposizione e distribuiti gratuitamente presso il servizio del Vincolo Idrogeologico, completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati, datati e sottoscritti sia dal richiedente che dal tecnico abilitato:

- a) Corografia in scala 1:25.000 con individuazione del luogo dell'intervento;
- b) Planimetria catastale aggiornata, in originale scala, con indicazione delle particelle catastali interessate ed il perimetro dell'intervento;
- c) Documentazione fotografica ampia e panoramica con dichiarazione della data di redazione firmata da tecnico abilitato (in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);
- d) Copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i dichiaranti/richiedenti;
- e) Relazione Geologica e risultanze delle indagini geologiche redatta con i criteri definiti dall'articolo 75 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03, contenente altresì le indicazioni puntiformi sulle seguenti cartografie e le seguenti dichiarazioni:
 - 1) stralcio della planimetria della carta del Vincolo Idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. 3267/23;
 - 2) planimetria stralcio della "proposta di nuova perimetrazione del vincolo idrogeologico della Provincia di Grosseto";
 - 3) planimetria stralcio relativa alla classificazione per la prevenzione del Rischio Idraulico redatta ai sensi degli artt. 75 e 76 del P.I.T. della Regione Toscana;
 - 4) planimetria stralcio relativa alla classificazione dell'ambito attribuito dal Piano Assetto Idrogeologico di Bacino (P.A.I.);
 - 5) A conclusione delle indagini geologiche, il tecnico firmatario della "Relazione" deve attestare, sotto la propria responsabilità, la compatibilità e la fattibilità geologica (rappresentando il quadro sinottico di fattibilità geologica – idraulica e di protezione della falda della scheda 3 del P.T.C. della provincia di Grosseto) e prescrivere le eventuali condizioni vincolanti per la corretta esecuzione dei lavori.
- f) Progetto Esecutivo completo di tutte le opere previste comprendente la Relazione Tecnica redatto in conformità a quanto richiesto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART.10 LE VARIANTI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

10.1 AUTORIZZAZIONE PER VARIANTI (ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E SS. MM. ED II.)

- 10.1.1 Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera relative a lavori od opere in materia urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni tipo di intervento regolato dal presente regolamento;
- 10.1.2 La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante richiesta.
- 10.1.3 Il richiedente dovrà, comunque, produrre ogni tipo di documento che sia utile a rendere la documentazione oggetto di variante coerente con quella già autorizzata.
- 10.1.4 Nel caso in cui i lavori oggetto di variante rientrino tra quelli disciplinati e regolati dalla "dichiarazione", essi possono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto all' art.8 del presente regolamento.

10.2 RILEVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE PER VARIANTI

- 10.2.1 La richiesta di autorizzazione per apportare varianti ad autorizzazioni rilasciate è obbligatoria.
- 10.2.2 I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale fissato termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del protocollo comunale.

10.3 AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTI PER VARIANTI.

10.3.1 La richiesta di autorizzazione per varianti deve essere presentata direttamente presso l'Ufficio comunale del Protocollo in n. 1 originale in bollo.

10.3.2 La domanda di autorizzazione deve essere compilata su appositi modelli predisposti dagli uffici del Comune e messi a disposizione e distribuiti gratuitamente presso il servizio del Vincolo Idrogeologico, completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato elaborati timbrati, datati e sottoscritti sia dal dichiarante che dal tecnico abilitato:

- a) Corografia in scala 1:25.000 con individuazione del luogo dell'intervento;
- b) Planimetria catastale aggiornata, in originale scala, con indicazione delle particelle catastali interessate ed il perimetro dell'intervento;
- c) Documentazione fotografica ampia e panoramica dello stato dei luoghi con dichiarazione della data di redazione firmata da tecnico abilitato (in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);
- d) Copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i dichiaranti;
- e) Relazione Geologica Integrativa e risultanze delle indagini geologiche redatta con i criteri definiti dall'articolo 75 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03
- f) Progetto Esecutivo completo di tutte le opere previste comprendente la Relazione Tecnica, lo stato autorizzato, lo stato modificato e lo stato sovrapposto, redatto in conformità a quanto richiesto dal vigente Regolamento edilizio
- g) copia dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico precedente

LE AUTORIZZAZIONI A SANATORIA

ART.11 AUTORIZZAZIONE art. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 e ss. mm. ed ii. PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE OD IN CORSO DI ESECUZIONE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE

11.1 TIPOLOGIE ASSOGGETTATE ALL'OBBLIGO DELLA AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

11.1.1 Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico art. 42 comma 5 L.R. 01/03 modifica alla L.R. 39/00, tutte le opere o le trasformazioni effettuate che risultano conformi alle disposizioni del Regolamento Forestale e che non siano incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

11.2 RILEVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI.

10.3.3 La richiesta di autorizzazione è obbligatoria.

10.3.4 I lavori potranno essere considerati sanati o regolarizzati soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale in sanatoria, fissato termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del protocollo comunale.

11.3 AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTI.

11.3.1 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente presso l'Ufficio comunale del Protocollo in n. 1 originale in bollo.

11.3.2 La domanda di autorizzazione per la regolarizzazione delle opere eseguite od in corso di esecuzione deve essere presentata a seguito dell'ordinanza di ripristino con cui è contestata la violazione per le opere seguite in assenza di titolo .

11.3.3 La presentazione della domanda interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi.

- 11.3.4 Nel caso in cui la regolarizzazione delle opere eseguite od in corso di esecuzione venga richiesta direttamente dal soggetto interessato o dall'avente titolo, la domanda di autodenuncia deve essere inoltrata presso il Comune.
- 11.3.5 L'amministrazione comunale provvederà entro il termine di 30 giorni a verificare tramite gli organi di controllo l'entità delle opere autodenunciate ed a stabilirne la conformità o la non conformità.
- 11.3.6 Nel caso di richiesta di conformità il soggetto interessato o l'avente titolo, per accedere alla procedura di regolarizzazione, dovrà corredare la domanda con la stessa documentazione prevista al punto 10.3.2. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di attestazione di avvenuto pagamento della Sanzione Amministrativa prevista al successivo art.16 del presente regolamento

ART.12 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

- 12.1.1 La validità temporale massima dell'autorizzazione è di cinque (5) anni dalla data del rilascio, salvo che l'amministrazione comunale preveda un periodo di validità inferiore o che i procedimenti relativi all'autorizzazione prevedano atti subordinati al parere di altri enti che, a loro volta, possono prevedere validità temporali diverse.
- 12.1.2 Nei casi di varianti ad autorizzazioni già rilasciate, la validità è sempre riferita alla data della prima autorizzazione;
- 12.1.3 Nei casi in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi, o qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate.

I RINNOVI E LE PROROGHE

ART.13 RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

13.1 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 13.1.1 Nei casi in cui la validità temporale dell'autorizzazione sia scaduta, il richiedente potrà presentare una nuova istanza di autorizzazione redatta secondo le modalità previste dall'art.9 del presente Regolamento, allegando alla stessa, relazione dettagliata delle opere già eseguite e di quelle da eseguire e da apposita dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, la quale attesti che i lavori effettuati sono conformi al progetto approvato e che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.
- 13.1.2 Il rinnovo dell'autorizzazione avrà la sua validità per un periodo di tempo non superiore ad anni tre (3), dal rilascio.
- 13.1.3 Nell'atto con cui viene concesso il rinnovo, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.
- 13.1.4 I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale la quale verrà rilasciata nei termini di 30 giorni a partire dalla data di presentazione al protocollo della documentazione completa.

ART.14 PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE

14.1 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PROROGA.

- 14.1.1 L'avente titolo, ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale della autorizzazione, può richiedere proroga con apposita e motivata istanza in bollo almeno 30 giorni prima della scadenza della validità della stessa .
- 14.1.2 La domanda, dovrà essere corredata della stessa documentazione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 13.1.1.

- 14.1.3 La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità non superiore il termine di tre (3) anni, oltre quelli relativi alla autorizzazione di cui è stata chiesta la proroga.
- 14.1.4 Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.
- 14.1.5 I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale la quale verrà rilasciata nei termini di 30 giorni a partire dalla data di presentazione al protocollo della documentazione completa

RESTITUZIONI IN PRISTINO STATO

ART.15 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

- 15.1 Nei casi in cui le opere di tipo urbanistico - edilizio eseguite in assenza di dichiarazione o di autorizzazione o difformi dagli elaborati progettuali di cui alla dichiarazione od all'autorizzazione rilasciata, siano non conformi ai fini del vincolo idrogeologico quanto alle disposizioni del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R, l'Amministrazione Comunale, titolare della competenza in materia di vincolo idrogeologico, può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari e compatibili con il territorio fissando i termini temporali per la loro esecuzione.
- 15.2 Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art.6 della L.689/1981.
- 15.3 Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si fa riferimento all'art. 85 della legge forestale della Toscana (L.R.T. 1/03).

LA MODULISTICA

ART.16 MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E PER LE DICHIARAZIONI IN CONFORMITÀ AL PRESENTE REGOLAMENTO

- 16.1 I soggetti titolati, di cui all'art.2 del presente regolamento, presentano le dichiarazioni di cui all'art 8 e le richieste di autorizzazione di cui agli artt.9 –10 – 11 – 13 – 14 del presente regolamento, mediante apposita modulistica riportata negli allegati A e B.
- 16.2 E' data facoltà al Dirigente del Settore di apportare, con apposita determinazione, le modifiche ritenute necessarie al fine di rendere la modulistica stessa conforme con le eventuali successive disposizioni incidenti in materia.

LE SANZIONI

ART.17 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

- 17.1 Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla L.R 1/03 - modifiche alla L .R. 39/00 (legge forestale della Toscana) per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della L.R 1/03 - modifica alla L.R 39/00 (legge forestale della Toscana):
- “pagamento di somma minima di € 200,00 e massima di € 2.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimento di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali”.*

NORME TRANSITORIE

ART.18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

18.1 le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate in comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno, su richiesta del responsabile del servizio, essere integrate della documentazione prevista nel presente regolamento, mentre per quanto riguarda la modulistica utilizzata, dato che il comune al momento della presentazione delle domande o dichiarazioni non era dotato di apposita modulistica, sono da ritenere valide le istanze inviate.

ALLEGATI:

Mod.A DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L)

Mod.B RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO